

## IL SISTEMA DI ACCORDI CON LE CONFESIONI NELLA SLOVACCHIA \*

José T. MARTÍN DE AGAR

Pontificia Università della Santa Croce

### SOMMARIO:

#### I principi

#### Gli accordi con la Chiesa cattolica

*L'Accordo Base*

*L'Accordo sulle Forze Armate e di Polizia*

*L'Accordo sull'Educazione cattolica*

*Gli altri accordi previsti*

#### Gli Accordi con le confessioni non cattoliche registrate

#### Brevi conclusioni

Desidero iniziare il mio intervento salutando tutti voi che partecipate a questo Convegno, in particolare a coloro che in esso intervengono come moderatori e relatori. Con vivo ringraziamento saluto gli organizzatori che mi hanno onorato invitandomi a prendere la parola oggi, qui davanti a voi.

Le relazioni fra la Santa Sede e gli Stati, come tanti altri rapporti, risentono l'influsso degli eventi; e in maniera più vistosa e decisiva dei grandi eventi. Come dopo la Prima Grande Guerra, Benedetto XV di prefisse di allacciare al più presto rapporti con i nuovi Stati, e ciò segnava l'inizio di questi tra la Slovacchia e la Sede Apostolica<sup>1</sup>, prima come parte della Repubblica Ceco-Slovacca, dal 1939 al 1945 come Repubblica indipendente; così l'indomani della Seconda Guerra mondiale segnò il declino delle relazioni con la

---

\* Nel volume «La Slovacchia e la Santa Sede nel XX Secolo», Atti del convegno promosso dall'Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, Agustinianum, 24 novembre 2005, LEV 2008, p. 182-192.

<sup>1</sup> E. HRABOVEC, *La Santa Sede e la Slovacchia (1918-1938)*, in AA.VV., «Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive», LEV, Città del Vaticano 2003, p. 241s.

ricostituita Cecoslovacchia, fino alla loro interruzione nel 1950 dopo il colpo comunista del 1948<sup>2</sup>.

Per contrasto con gli antecedenti, il grande evento della caduta del comunismo è avvenuto in maniera pacifica, quasi come al sole del mattino si scioglie la neve e cade dai rami; ma le sue ripercussioni sui rapporti tra la Santa Sede e gli Stati che hanno recuperato l'agognata libertà, sono state parimenti notevoli. Il novembre 1989 sarà ricordato come la pace che segna il fine di una terribile, lunga guerra.

Un certo parallelismo si accenna pure fra la fine dell'impero austro-ungarico e quello comunista: la Slovacchia si ritrova a fare parte di uno Stato composto da due popoli che, pure uniti nelle comuni radici slave, hanno seguito un percorso storico ben differente lungo il secondo millennio.

Comunque la nuova Repubblica Cecoslovacca sorta dal novembre 1989 nasce come una federazione transitoria chiamata a dividersi pacificamente in due Stati; così il primo gennaio 1993 vede la luce l'attuale Repubblica della Slovacchia, questa volta in uno scenario molto più sereno e rassicurante di quello che vide la nascita della prima repubblica.

Per quanto riguarda i rapporti attuali della Repubblica slovacca con la Santa Sede<sup>3</sup>, ritengo che non tocca a me illustrare i fatti che hanno portato alla loro normalizzazione e i successivi sviluppi. La presenza tra noi di autorevoli protagonisti e studiosi di questi rapporti, mi rileva di tale compito con grande vantaggio per tutti. Ho pensato perciò limitare il mio intervento a qualche commento –il tempo è tiranno– sul sistema di accordi con le confessioni nella Repubblica della Slovacchia.

## I principi

La tradizione pattizia della Slovacchia risale al *modus vivendi* del 1927 tra la repubblica Ceco-Slovacca e la Santa Sede e al progetto di concordato slovacco del 1943; tuttavia le circostanze che hanno accompagnato entrambi i testi sono state assai sfavorevoli<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Vid. J. JURAN, *The Current State of Church-State Relations in the Slovak Republic*, in AA.VV., «Relazioni internazionali giuridiche...», cit., p. 255-256; J. KEMP, *Diritto Ecclesiastico della Repubblica Slovacca*, Bratislavae 2004, p. 89-90; A. RIBÓ, *El derecho de libertad religiosa en la República Checa y en la República Eslovaca*, Dykinson, Madrid 2005, p. 141, 153 nota 371, 182.

<sup>3</sup> La Santa Sede è stata tra i primi a riconoscere la nuova Repubblica.

<sup>4</sup> Il *modus vivendi* non fu mai formalmente ratificato ma soltanto approvato dal governo nel 1928; ebbe l'importanza di avviare una certa collaborazione Chiesa-Stato laddove si era in precedenza

Nelle prime leggi della nuova Repubblica Ceca-Slovacca, che hanno creato una cornice generale sulla libertà religiosa e i rapporti con le confessioni, già si prospettava la concertazione come via per precisare tali rapporti, nel rispetto della reciproca indipendenza e autonomia. Infatti, mentre la Carta dei Diritti e Libertà Fondamentali del 1991<sup>5</sup> stabilisce nell'Art. 2.1 che lo Stato non può vincolarsi ad alcuna ideologia esclusiva né ad una confessione religiosa, la Legge sulla libertà di fede e sullo statuto delle chiese e società religiose, del 4 luglio dello stesso anno<sup>6</sup>, prevede che lo Stato possa stipulare con le chiese e confessioni accordi di cooperazione reciproca (§4.5).

La Repubblica della Slovacchia, ha assunto entrambi i connotati di indipendenza e collaborazione reciproca come capisaldi della tutela della libertà religiosa. Lasciando da parte una interpretazione massimalista della dichiarazione di indipendenza religiosa e ideologica dello Stato, fatta nell'art. 1 della Costituzione del 1992<sup>7</sup>, che avrebbe portato alla separazione come principio cardine ed esclusivo, l'ordinamento slovacco ha inteso seguire la scia di tanti altri paesi, che accolgono una visione positiva della libertà religiosa, ovvero non limitata alla sola assenza di coercizione in materia

---

prospettata una radicale separazione, e di restituire le proprietà ecclesiastiche messe sotto amministrazione statale dai decreti del 1919-1921. Si discute sul motivo e data in cui esso si può considerare formalmente decaduto (se dallo smembramento della prima repubblica Cecoslovacca nel 1938 oppure dal 1949 con la Legge 218 sul sostentamento delle chiese e società religiose, che aboliva tutte le norme precedenti sui rapporti con le confessioni); comunque sin dai primi contatti del 1990 fra la Santa Sede e la Repubblica Ceca-Slovacca, le parti accordarono ritenere superato il *modus vivendi* del 1927. Vid. MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (M. ŠMID comm. et cur.), *Základná Zmluva medzi Slovenskou Republikou a Svätou Stolicou Koncepcia a komentár*, december 2000, p. 24-25; J. KEMP, *Diritto Ecclesiastico...*, cit. p. 55-60; A. RIOBÓ, *El derecho de libertad...*, cit. p. 205-206.

La bozza di concordato fu presentata alla Santa Sede nel 1943, ma il problema delle deportazioni degli ebrei e l'incertezza sul futuro dello Stato Slovacco dopo la guerra fecero sì che il progetto non venisse considerato. Vid. J.M. RYDLO, *La Santa Sede e la prima Repubblica Slovaca. Alcuni aspetti de rapporti tra la Chiesa e lo Stato in Slovacchia negli anni 1939-1945 con particolare riguardo ai preparativi del concordato tra i due Stati*, in AA.VV., «Relazioni internazionali giuridiche...», cit. p. 295-299; A. RIOBÓ, *El derecho de libertad...*, cit. p. 135-137.

<sup>5</sup> La Carta, del 9 gennaio 1991, è entrata a far parte dei rispettivi ordinamenti costituzionali della Cechia e della Slovacchia. In quest'ultima in forza della norma transitoria dell'art. 152.1 della Costituzione del 1992.

<sup>6</sup> Anche questa Legge del 4 luglio 1991 è stata ripresa, con alcune modifiche, dalla Legge slovacca del 31 ottobre 2000.

<sup>7</sup> Da parte sua l'art. 24.3 stabilisce l'autonomia delle confessioni nella gestione dei loro affari interni.

religiosa, bensì tesa a favorire le condizioni per il suo effettivo esercizio, e quindi della vita religiosa personale e comunitaria.

## Gli accordi con la Chiesa cattolica

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, la Slovacchia ha sottoscritto finora tre Accordi con la Santa Sede, quello di Base nel 2000 del quale stiamo commemorando il quinto anniversario, quello del 2002, riguardante l'assistenza religiosa dei cattolici nelle Forze dell'ordine, e il più recente sull'educazione e l'istruzione cattolica, del 2004.

### *L'Accordo Base*

L'Accordo Base (AB) è stato oggetto di svariati studi e commenti; particolarmente preziose per la storia sono quelle esposizioni fatte da coloro che hanno preso parte nel processo di redazione, approvazione e accettazione<sup>8</sup>. Vorrei pertanto fare solo alcune considerazioni che vengono da un osservatore estraneo a tale processo.

Benché non si tratti formalmente di un concordato nel senso di una *solemnis conventio* di ambito generale, per la sua importanza, ampiezza e contenuto lo si può ben paragonare; gli ho dato la qualifica di 'Accordo generale di base'<sup>9</sup> in quanto aborda tutti gli argomenti rilevanti che profilano lo statuto civile della Chiesa cattolica nella Slovacchia. Secondo Hajdu, nelle trattative si vide opportuno non puntare verso un concordato, ma nel contempo "si avvertì l'esigenza di adottare dei principi internazionali stabili nell'ambito dei rapporti Chiesa-Stato"<sup>10</sup>; per cui si scelse la via di un accordo fondamentale generale nel quale vengono complessivamente trattate tutte le questioni di comune interesse per le quali è stata raggiunta un'intesa<sup>11</sup>.

Per vari soggetti importanti questo Accordo rimanda ad accordi successivi, due dei quali come detto sono ormai conclusi. Non si tratta di semplici rinvii che lasciano totalmente aperte tali questioni, in quanto le basi per il futuro trattamento delle

---

<sup>8</sup> Si vedano, oltre quelli già citati, i contributi di E. KUKAN, F. TONDRA, M. MORAVČÍKOVÁ e A. NEUWIRTH nel volume *Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive*, LEV, Città del Vaticano 2003.

<sup>9</sup> José T. MARTÍN DE AGAR, *I concordati del 2000*, LEV, Città del Vaticano 2001, p. 57s. Parimenti accade con l'Accordo tra la Santa Sede e la Lettonia, del 8 novembre 2000 (ivi p. 9s.). Difatti, per il numero di articoli e la lunghezza materiale, è da poco più breve del concordato polacco.

<sup>10</sup> T. HAJDU, *L'Accordo Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca*, in «Ius Ecclesiae» (2001/2) p. 527; J. KEMP, *Diritto Ecclesiastico...*, cit. p. 134.

<sup>11</sup> José T. MARTÍN DE AGAR, *Studio Comparativo dei Concordati tra la Santa Sede e gli Stati dell'Europa Centrale e Orientale*, in AA.VV., «Relazioni internazionali giuridiche...», cit. p. 65-66. Vid. J. KEMP, *Diritto Ecclesiastico...*, cit. p. 135.

medesime si trovano già, mi pare, nello stesso AB. Per cui dal punto di vista del contenuto questi ulteriori accordi si possono ritenere di esecuzione e di sviluppo di certe clausole del AB.

### *L'Accordo sulle Forze Armate e di Polizia*

Questa "Intesa internazionale" era espressamente prevista nell'art. 14.4 del AB, nel quale articolo si ravvisavano i diritti fondanti il nuovo accordo, ossia il diritto della Chiesa a prestare assistenza pastorale ai membri cattolici delle Forze dell'ordine (art. 14.1), il diritto degli ecclesiastici (chierici, religiosi, seminaristi e novizi) a prestare il servizio militare obbligatorio attraverso la loro collaborazione in quell'assistenza (art. 14.2) e il diritto dei cattolici di servizio nell'esercito e nella polizia di partecipare alla S. Messa le domeniche e giorni di precetto, nonché in altre occasioni a certe condizioni (art. 14.3). Ma nell'Intesa si sono altresì sviluppate le previsioni dell'art. 15 dello stesso AB.

L'accordo è stato firmato il 21 agosto 2002<sup>12</sup>. Come in tanti altri accordi sulla materia, in esso si prospetta la creazione di un Ordinariato destinato all'attenzione pastorale dei militari e agenti di polizia. Esso ha la struttura tipica di questi enti ecclesiastici retti dalla Cost. Ap. *Spirituali militum curae* (1986), ma costituisce anche una peculiare istituzione civile, inquadrata nelle Forze armate e nei Corpi armati.

Parimenti l'Ordinario militare, i sacerdoti e diaconi assegnati in modo permanente alla pastorale dell'Ordinario, oltre al loro statuto canonico avranno un particolare rapporto di servizio con le strutture civili delle Forze dell'ordine (art. 2.1 e 6.1). Non si specifica se questo inquadramento implica o meno ranghi militari, come si sa la tendenza attuale è piuttosto quella di non abbinare le cariche ecclesiastiche a determinati gradi nei corpi armati, salvo che sia soltanto agli effetti di stipendio e pensionistici.

La novità che mi sembra più interessante da segnalare in questo breve commento, già notata da Kemp<sup>13</sup>, è che vengono annoverati come appartenenti all'Ordinario i detenuti per qualsiasi motivo (art. 3.e). Di ciò non si trova precedente in nessun altro accordo del genere; di solito l'attenzione pastorale dei carcerati e detenuti viene risolta in maniera diversa di quella per i militari, di regola tramite cappellani la cui nomina e posizione lavorativa si stabilisce tramite accordi a livello di Conferenza episcopale oppure diocesano con il Ministero competente o l'ente penitenziario.

---

<sup>12</sup> AAS (2003) 176-184.

<sup>13</sup> *Diritto Ecclesiastico...*, cit. p. 130.

Con questa soluzione invece, l'Ordinariato militare in quanto comunità ecclesiale (*portio populi Dei*) si trova ad avere una composizione eterogenea. Sarà la esperienza a dire se la decisione si dimostra adeguata ai bisogni; sicuramente molto dipenderà della disponibilità di chierici e altri collaboratori pastorali specificamente preparati, e dell'impostazione della stessa pastorale carceraria.

Siccome agli ecclesiastici, come previsto nell'AB, viene riconosciuto il diritto di compiere il servizio militare collaborando alla pastorale dell'Ordinariato (AB art. 14.2, Accordo castrense art. 6.1) ed è inerente a tale servizio un periodo d'istruzione, c'è da sperare che la scelta si dimostri valida ed efficace, anche ad arricchire la formazione dei collaboratori.

Sorprende anche la decisione di usare –agli effetti dell'accordo– il termine 'chierici' per indicare i sacerdoti, diaconi, religiosi e seminaristi addetti alla pastorale dell'Ordinariato, mentre dal punto di vista canonico chierico è un termine ben definito che indica tutti e soli i ministri sacri cioè coloro che hanno ricevuto l'ordine sacro il alcuno dei suoi gradi (cc. 207 §1, 1008)<sup>14</sup>.

L'accordo come tale intercorre fra le stesse Parti e possiede lo stesso rango dell'AB, costituisce formalmente un patto a se stante, esso è tuttavia collegato all'AB non solo in quanto da esso previsto, ma anche nella sua durata, poiché il suo ultimo comma stabilisce che "il suo vigore finirà al più tardi con la cessazione dell'Accordo Base" (art. 14.2).

### *L'Accordo sull'Educazione cattolica*

L'ultimo degli accordi sinora firmati con la Sede Apostolica e quello "sull'educazione e istruzione cattolica" (AE), del 13 maggio 2003. La sua lunghezza non ci consente un'analisi approfondita in questa sede. Mi limito a constatare che in esso vengono trattati in dettaglio gli argomenti caratteristici di questo tipo di accordo, e già previsti nell'art. 13.9 dell'AB, cioè:

- i centri educativi cattolici di vari livelli (scuole elementari e medie, Università cattolica e altri) e il loro inserimento nel sistema educativo nazionale;
- l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e centri a gestione pubblica;
- i centri di educazione ecclesiastica: seminari, noviziati, Università e Facoltà ecclesiastiche<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Ad altro livello sorprende pure l'inciso all'art. 12 «(in seguito solo le 'Alte Parti')» , in quanto appare tardivo, poco pratico.

<sup>15</sup> Altri accordi di questo tipo includono pure le questioni riguardanti la presenza della Chiesa nei

Esso costituisce uno sviluppo del già per sé lungo art. 13 dell'Accordo Base, nel quale si stabiliscono le linee guida per il trattamento di ciascuno degli argomenti sopra indicati<sup>16</sup>. Da segnalare la parificazione anche economica delle scuole cattoliche (art. 1.8) e la clausola di salvaguardia della loro identità, per cui non sono tenute a svolgere "programmi educativi e di istruzione non corrispondenti all'educazione ed all'istruzione cattolica" (art. 1.7).

Vorrei in fine sottolineare il chiarimento del preambolo, che nel concetto Chiesa cattolica si intendono incluse tutte le comunità cattoliche presenti in Slovacchia, ossia la Chiesa romano-cattolica e la Chiesa greco-cattolica, benché registrate separatamente dinanzi all'ordinamento civile slovacco.

### *Gli altri accordi previsti*

Nell'Accordo Base si prospettano esplicitamente ancora altri accordi, non ancora conclusi riguardanti materie specifiche, ossia:

– Quelle relative a questioni economiche, facenti capo all'art. 20.1 dell'Accordo Base che prevede "un'Intesa particolare" riguardante l'assicurazione finanziaria della Chiesa cattolica; la quale deve inoltre affrontare i contributi statali per le istituzioni scolastiche di ogni genere e grado (AB art 13.2)<sup>17</sup>, per le attività e istituzioni di carattere sociale, culturale, sanitario e assistenziale della Chiesa (AB art. 17.3) e per il mantenimento e rinnovamento degli immobili di proprietà ecclesiastica appartenenti alla categoria civile di monumenti culturali (AB art. 21.1).

Ora, per il finanziamento diretto esiste già un sistema risalente al 1949, riguardante tutte le confessioni<sup>18</sup> che se da un lato assegnava uno stipendio ai ministri, in pratica conglobava le confessioni nell'apparato statale e incamerava le loro fonti di reddito. Di recente si è prospettato di risolvere il problema con lo stesso sistema, sostituendo la Legge del '49 per un'altra sempre riguardante tutte le confessioni registrate e non per la

---

mezzi di comunicazione e il patrimonio culturale della Chiesa, perciò vengono chiamati accordi culturali.

<sup>16</sup> Si veda anche l'art. 12.2 dello stesso AB nel quale si riconosce il diritto dei genitori a educare i figli «secondo i principi dottrinali e morali della Chiesa Cattolica».

<sup>17</sup> A mio parere ormai risolto dall'Accordo sull'Educazione, art. 1.8.

<sup>18</sup> In base alla Legge 218 del 14 ottobre 1949 sulla finanziamento delle chiese e società religiose, con i decreti del 1949 relativi a ciascuna di esse. Il sistema è ancora in vigore con le ultime modifiche legislative apportate dalle Leggi federative del 1990 e 1992. Il Decreto slovacco del 1° luglio 1997 ha aggiornato il quadro degli stipendi. Vid. J. KEMP, *Diritto Ecclesiastico...*, cit. p. 309-311; A. RIOBÓ, *El derecho de libertad...*, cit. p. 497-499.

via degli accordi. Esiste in effetti un progetto di finanziamento diretto delle confessioni che prevede un certo numero di stipendi per i ministri religiosi e altri, in proporzione al numero complessivo di credenti di ogni confessione. Questa soluzione che vanta una certa tradizione nel diritto slovacco è stata discussa con i rappresentanti delle confessioni, per cui il principio della concertazione sembra rispettato<sup>19</sup>; tuttavia forse proprio per la sua origine è stata guardata con sospetto e non si è fin qua realizzata<sup>20</sup>. L'Accordo Base è abbastanza esplicito nel parlare di una 'Intesa particolare' fra le Alte Parti (art. 20.1).

– L'obiezione di coscienza (art. 7 ). Su questo tema si era arrivati ad una bozza che però ha trovato delle difficoltà ad essere accettata da alcuni settori dell'opinione pubblica, quindi si è voluto rivederla. Ma anche qui è da osservare che i presupposti di questo nuovo accordo si contengono già nel citato art. 7 nel quale viene riconosciuto "a tutti il diritto dell'obiezione di coscienza" e quel che si rimanda a nuova intesa è la definizione dei requisiti e le condizioni di esercizio del medesimo<sup>21</sup>. Peraltro qualsiasi obiezione di coscienza può trovare supporto nei diritti di libertà religiosa e di coscienza: non abbisogna di previo riconoscimento legale o pattizio che sia, si tratta di un istituto legato alla *vis expansiva* di queste libertà.

Resta da osservare che si stabilisce esplicitamente, in un modo o nell'altro, che queste intese o accordi derivati o collegati a quello di Base avranno anch'essi carattere internazionale quindi un suo valore autonomo.

### **Gli Accordi con le confessioni non cattoliche registrate**

Benché non sia oggetto diretto di questa relazione, mi sembra degno di riflessione il fatto che la strada aperta per la Chiesa cattolica è servita anche per le altre confessioni riconosciute. Il § 4 della Legge sulla libertà religiosa e le confessioni, al tempo che garantisce l'uguaglianza di statuto giuridico a tutte le confessioni, specifica che lo Stato può siglare accordi di cooperazione con le confessioni religiose.

E così nell'aprile 2002 è stato firmato un Accordo fra la Slovacchia e altre 11 confessioni religiose registrate che si può dire parallelo a quello Basico con la Chiesa.

---

<sup>19</sup> Le notizie in T. HAJDU, *L'Accordo Base tra...*, cit. p. 527, nota 12; J. JURAN, *The Current State ...*, cit. p. 262-263.

<sup>20</sup> F. TONDRA, *Primo anniversario della ratifica dell'Accordo Base dal punto di vista della Chiesa locale*, in AA.VV., «Relazioni internazionali giuridiche...», cit. p. 52-53.

<sup>21</sup> Nell'art. 8 dell'AB si riconosce una concreta obiezione, come pure nell'art. 1.7 dell'AE.



Un parallelismo che non si limita alla natura pattizia di entrambi (benché Accordo con le confessioni non cattoliche sia di diritto interno), ma si estende alle caratteristiche e agli specifici contenuti, per cui si può chiamare anch'esso un accordo di base<sup>22</sup>. Allo stesso tempo ci sono alcune differenze.

Già nel preambolo si trovano richiami molto somiglianti a quelli dell'Accordo Base con la Chiesa: alla Costituzione, ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa, al ruolo storico e attuale delle confessioni in campo spirituale, morale, sociale, ecc., al desiderio di collaborare al bene delle persone e al bene comune. Si aggiunge poi un riferimento alle norme statali vigenti sulla uguaglianza delle confessioni e il loro diritto di concludere accordi con lo Stato, che implicitamente stabilisce un nesso con l'omologo accordo cattolico e ne conferma il carattere emblematico.

Il che trova ampia conferma quando si passa all'esame del testo. Tutti gli articoli, e spesso anche i capoversi del AB cattolico hanno il loro corrispondente, con lo stesso numero e comma, nell'accordo con le altre confessioni.

Spesso il parallelismo diventa trascrizione con gli aggiustamenti imprescindibili, con alcune incongruenze, perfino con qualche accorgimento tecnico<sup>23</sup>.

Qualcosa di simile accade con gli Accordi sull'assistenza religiosa ai membri delle confessioni non cattoliche nelle Forze Armate e di Polizia e quello sulle scuole e l'insegnamento religioso paralleli (e contemporanei) a quelli firmati con la Chiesa cattolica<sup>24</sup>.

Una corrispondenza così stretta, al meno vista da fuori, può presentare problemi anche di identità per le confessioni parte in questi accordi. A tutto ciò si può rimediare con accordi diversi per ciascuna confessione adeguati alle caratteristiche e bisogni di cadauna: la uguaglianza significa parità nelle opportunità, non uniformità. Difatti rimane, in base all'art. 25.2 dell'Accordo Base, il diritto della Repubblica Slovacca e di

---

<sup>22</sup> Le somiglianze superano di molto i sistemi italiano e spagnolo, nei quali pure esiste una quasi identità tra gli accordi con le confessioni non cattoliche (vedi le intese italiane; e le leggi spagnole 24, 25 e 26 di 1992, le tre del 10 novembre 1992 che raccolgono rispettivamente gli accordi con la Federazione delle Comunità Evangeliche, con le Comunità Israelitiche e con la Commissione Islamica.

<sup>23</sup> Infatti, nell'art. 1 le parti non si interscambiano riconoscimenti di autonomia, indipendenza e soggettività, come nell'art. 1 dell'AB, ma è la Repubblica a riconoscere questi attributi alle confessioni e i loro enti.

<sup>24</sup> Logicamente sono ancora da concludere quello sull'esercizio, dell'obiezione di coscienza e quello sul finanziamento statale delle confessioni.

ciascuna confessione registrata di concludere autonomamente accordi specifici per l'esecuzione del medesimo, benché non sia stato finora realizzato. Comunque visto in positivo la evidente coincidenza fra le diverse intese ha anche il vantaggio di evidenziare come, in un sistema aperto di diritto ecclesiastico, gli accordi concordatari, lungi da istituire privilegi per la Chiesa, possono piuttosto portare vantaggio alle altre confessioni che liberamente intendano percorrere la via dei patti bilaterali per definire il loro statuto civile.

## Brevi conclusioni

Come in altri paesi europei, anche nella Slovacchia è in atto un ampio dibattito in tema di rapporti Stato-religione, che si è acceso in occasione degli accordi con le confessioni (soprattutto con la Chiesa). C'è chi pensa che questi accordi mettono a repentaglio l'indipendenza dello Stato e vorrebbero una sua separazione più netta riguardo le confessioni e chiese. Viene spesso invocata in proposito la laicità dello Stato. Su di essa però si devono chiarire alcune cose.

La laicità dello Stato è l'atteggiamento imparziale, richiesto all'apparato pubblico (alle persone che di volta in volta ne ricoprono le cariche) riguardo alle religioni, proprio a garanzia della libertà di queste e di tutti i cittadini. In questo piano la laicità statale è un valore positivo.

Ma che lo Stato sia laico non vuol dire che lo deva essere la società, o che lo Stato possa considerare sua missione laicizzare la società, neutralizzarla, espungere le manifestazioni pubbliche della religiosità dei cittadini. Non si dovrebbero confondere Stato e società, spostando in questa quelle che possono essere giuste caratteristiche di quello.

Ciò accade, ad esempio quando, si sostiene che poiché lo Stato è laico la scuola pubblica deve essere laica; ma la scuola non è per lo Stato ma per la società, per educare persone non funzionari, e la persona ha una dimensione religiosa. Parimenti succede con i *mass media* statali: è la società che deve trovare spazio in essi, non la propaganda di uno Stato che per giunta pretende di essere neutrale<sup>25</sup>.

Fattori di questa mistificazione sono coloro che poi confondono laicità dello Stato con il loro atteggiamento indifferente, critico oppure ostile alla religione. Cioè con la loro laicità personale. Quando ciò accade, la laicità dello Stato viene eretta ad

---

<sup>25</sup> A ben guardare, in tutti i settori attinenti alla spiritualità dell'uomo: cultura, arte, ecc., quel che piuttosto si dovrebbe giustificare è la presenza attiva, talvolta prepotente dello Stato, non quella dei gruppi e iniziative sociali.

ideologia ufficiale, una sorta religione i cui dogmi, miti e magistero, presentandosi come obiettivi e imparziali (appunto perché laici), pretendono di essere indiscutibili.

Spesso la si presenta come quella serie di 'valori' che tutti devono accettare se vogliono essere considerati democratici, la filosofia del cittadino corretto ed educato; un comune denominatore ideologico, obbligatorio e unico, benché aperto e cangiante (relativo), sopra il quale ciascuno è libero di costruire il proprio numeratore, che però appartiene esclusivamente alla sua vita privata.

Nasce da qui il mito secondo cui i credenti non devono portare le proprie idee al dibattito pubblico, perché ciò sarebbe voler imporre la propria religione agli altri. Se i cristiani dessero ascolto a tale parola, lascerebbero libero lo spazio agli altri, e sarebbero loro a vedersi supinamente imporre le idee degli stessi che li accusano di antidemocratici.

Devo concludere, vorrei riprendere a tale scopo le parole di Giovanni Paolo II, di ritorno della sua ultima visita in Slovacchia nel 2003: «sono certo che, entrando nell'Unione Europea, il popolo slovacco saprà offrire alla costruzione dell'Europa un suo valido contributo anche sul piano dei valori»<sup>26</sup>.

Grazie.

---

<sup>26</sup> Udienda generale del 17 settembre 2003.